

**15**

**TRIBUNALE DI GIUSTIZIA  
AMMINISTRATIVA DI TRENTO  
SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO  
E CONSIGLIO DI STATO**

## Sommario

<b>NORMATIVA</b> .....	2
<b>Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670</b> .....	3
Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.....	3
<b>Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426</b> .....	4
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti l'istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.....	4
<b>CRITERI</b> .....	5
<b>Ampliamento della pianta organica di magistratura</b> .....	6
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 28 febbraio 2003</i> .....	6
<b>Indennità di bilinguismo</b> .....	7
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 10 luglio 2003</i> .....	7
<b>Designazione magistrati</b> .....	7
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 20 aprile 2007</i> .....	7
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 15 giugno 2007</i> .....	8
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del del 22 marzo 2021</i> .....	8

# **NORMATIVA**

## **Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670**

### **Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.**

*Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 1972, n. 301*

## **TITOLO IX**

### **Organi giurisdizionali**

**Art. 90.** Nel Trentino-Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo.

**Art. 107.** Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano <sup>(1)</sup>.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo - 6 aprile 1995, n. 109 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15, serie speciale) ha dichiarato che non spetta alla Stato nominare unilateralmente il Presidente della Commissione paritetica prevista dall'art. 107, primo comma, e conseguenzialmente annulla il decreto 24 agosto 1994 del Ministero per la funzione pubblica.

**Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426**

**Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti l'istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.**

*(Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 agosto 1984, n. 217)*

# **CRITERI**

## **Ampliamento della pianta organica di magistratura**

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 28 febbraio 2003*

Il Consiglio di Presidenza ha approvato la seguente proposta delle Commissioni III e IV:

Con riferimento alla richiesta di parere della Sezione Atti Normativi del 29 luglio 2002 pervenuta il 15 novembre 2002 prot. n. 3316/C.P. con lettera del 15 novembre 2002 prot. 15/02 le Commissioni III e IV del Consiglio di Presidenza della G.A.

- sentito il giorno 12 febbraio 2003 il Presidente e la delegazione provinciale di Trento alla presenza del Presidente del C.P.G.A., del Presidente della Prima Commissione Avv. RASTRELLI e di altri componenti del C.P.G.A.;
- sentito il giorno 13 febbraio 2003 il dott. Berger, delegato dal Presidente della Provincia di Bolzano, alla presenza del Vice Presidente Barbera, del Presidente della Prima Commissione Avv. RASTRELLI e di altri componenti del C.P.G.A.;
- acquisito il parere del Segretariato Generale e ascoltate le considerazioni del Segretario generale e del Segretario delegato T.A.R. nella riunione del 29 gennaio 2003;
- esaminata la questione nelle sedute delle due Commissioni congiunte del 17 gennaio, 31 gennaio e 14 febbraio 2003

deliberano quanto segue:

a) la prospettata previsione di ampliamento della pianta organica dei magistrati di nomina provinciale assegnati nel T.R.G.A. di Trento, che determina l'aumento da 2 a 3 l'attuale previsione è valutata positivamente a condizione però che la durata in carica dei magistrati di nomina provinciale resti fissata nella attuale durata di nove anni.

A giudizio della Commissione deve pertanto essere censurata e respinta la previsione, attualmente contenuta nello schema di provvedimento, secondo la quale tale durata dell'incarico verrebbe aumentata a quindici anni.

La ragione della summenzionata contrarietà all'aumento della durata in carica dei magistrati di nomina provinciale consiste nel fatto che essa condurrebbe a mutare la natura della nomina, facendo di fatto assumere all'incarico un sostanziale carattere di stabilità che mal si concilia con l'esigenza dell'apporto specifico di sensibilità ed esperienze maturate in altra sede che è invece propria della natura di questi incarichi e che richiede di conseguenza un ragionevole ricambio nel tempo di chi è chiamato a ricoprirlo.

b) L'aumento prospettato della pianta organica del personale non togato in servizio al T.R.G.A. di Trento per un incremento pari a 3 nuove unità, e di quello in servizio presso la Sezione autonoma di Bolzano, per un incremento pari ad 1 unità, può essere favorevolmente considerato tenendo conto del fatto che esso

conduce ad assicurare in entrambi i TT.AA.R. il rapporto ottimale di 3 funzionari per ogni magistrato.

Tuttavia le considerazioni del Segretariato generale, che le due Commissioni apprezzano, impongono di subordinare comunque il parere favorevole a che nel provvedimento sia espressamente previsto un congruo incremento delle risorse della G.A. al fine di far fronte al relativo onere finanziario.

Si sottolinea che questa condizione assume particolare rilievo attese le attuali ristrettezze nella previsione di bilancio 2003; restrizioni determinate dalla riduzione delle risorse assegnate alla G.A. nella legge finanziaria e nel bilancio dello Stato 2003.

Inoltre, le due Commissioni, apprezzando e facendo proprie le drammatiche considerazioni del Segretariato sulle carenze di organico che affliggono tutte le altre sedi di TT.AA.RR. e la G.A. in generale, auspicano che l'aumento delle piante organiche del T.R.G.A. di Trento e della Sezione autonoma di Bolzano costituisca un impegno per il Governo e il Parlamento a che analogo e coerente incremento sia previsto per l'intera pianta organica del personale non togato della G.A., in modo da assicurare che in tutti gli uffici giudiziari della G.A. sia raggiunto il medesimo, minimale, rapporto di tre funzionari per ogni magistrato assegnato.

Le due Commissioni congiunte, unanimemente propongono al C.P.G.A. di assumere come proprio il presente parere al fine di corrispondere, nei sensi indicati, a quanto richiesto dalla Sezione Atti Normativi del Consiglio di Stato.”

## **Indennità di bilinguismo**

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 10 luglio 2003*

Il Consiglio di Presidenza ha espresso parere favorevole sulla richiesta di elevazione della misura dell'indennità di bilinguismo per i magistrati del T.R.G.A. di Bolzano. Detto incremento trova copertura a carico del bilancio dello Stato.

## **Designazione magistrati**

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 20 aprile 2007*

In merito alla proposta di designazione della (OMISSIS) quale componente del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

esaminata la proposta nelle sedute del 22 marzo e 5 aprile 2007;

valutate le note pervenute in data 29 marzo 2007, del (OMISSIS) e del (OMISSIS);



esprime parere sfavorevole in quanto:

ferme restando le doti di professionalità della candidata, che nessuno ha contestato;

sussistono dubbi circa l'applicabilità alla Provincia di Trento dell'art. 2 del D.P.R. n. 426 del 1984 nella parte in cui, espressamente, si riferisce alla qualità di dipendente della Provincia di Bolzano; infatti, il Consiglio provinciale di Trento non pare possa designare un dirigente della Provincia stessa, se non procedendo ad una interpretazione analogica dell'art. 2, comma 3, lett. C, del DPR n. 426 del 1984, il quale, con riguardo alla nomina dei magistrati da assegnare al TRGA del Trentino Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano, menziona, in via del tutto eccezionale, gli impiegati della Provincia di Bolzano e degli enti locali facenti parte della provincia stessa. Al riguardo, va considerato che la Sezione autonoma di Bolzano costituisce un ufficio giudiziario del tutto speciale, autonomo e separato dal TRGA di Trento; tale eccezionale configurazione si fonda sulle specifiche esigenze di tutela della minoranza linguistica presente nella Provincia e determina la previsione di specifiche possibilità di deroga ai principi generali dell'ordinamento, come quella in esame, che non sono, pertanto, estensibili alla Provincia di Trento, in mancanza di uguali presupposti giustificativi, considerando che il Tribunale di Trento, al contrario di Bolzano, è un Tribunale Amministrativo Regionale assoggettato alla stessa regolamentazione fissata per ogni altro TAR, al di fuori della presenza di due magistrati designati dalla Provincia con un incarico di durata novennale;

in ogni caso, avuto riguardo al principio di terzietà del giudice, sussistono profili di inopportunità e incompatibilità per i dipendenti peraltro, nella specie di livello apicale della Provincia a svolgere le funzioni di giudice amministrativo, considerando, da una parte, che la scelta è stata indirizzata nei confronti di un funzionario con il quale l'Ente designante ha instaurato un precedente rapporto fiduciario e, dall'altra, la stretta connessione esistente tra l'ufficio giudiziario ed il tessuto locale in cui i giudici sono chiamati ad operare.

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 15 giugno 2007*

Il CPGA, nella seduta del 15 giugno 2007, alla luce delle osservazioni formulate dal Sottosegretario di Stato (OMISSIS), in merito all'interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie, dei casistica favorevoli e delle ragioni di opportunità, più che di legittimità, che ostano alla nomina, ha ritenuto che l'interessata appartenga alla categoria di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 3, e dell'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 554/1987; pertanto, ha espresso parere favorevole alla designazione della (OMISSIS) quale componente del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa in Trento.

*Delibera del Consiglio di Presidenza del del 22 marzo 2021*

Il C.P.G.A, nelle sedute del 15 gennaio 2021 e 26 febbraio 2021:

VISTO l'art. 19, comma 1, n. 2 della legge 27 aprile 1982, n. 186;

VISTO l'art. 14, comma 1, del DPR n. 426 del 1984 recante "*norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige concernenti istituzione del Tribunale Amministrativo di Trento e della sezione autonoma di Bolzano*", che rinvia ai requisiti soggettivi previsti dall'art. 19, comma 1, n. 2 della legge n. 186 del 1982 in materia di nomina dei componenti del Consiglio di Stato designati dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

VISTI gli artt. 3, comma 1 lett. d); 4, comma 1, lett. d); 6, comma 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, così come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 24 luglio 2019, n. 70, recante "*norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato*", ai sensi dei quali le Sezioni rispettivamente consultiva e giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sono composte (anche) da membri designati dal Presidente della Regione Siciliana in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, n. 2, l. n. 186 del 1982;

VISTA la delibera del 7 aprile 1983 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in materia di criteri per la nomina a Consigliere di Stato come modificata e integrata dalle delibere del 1 aprile 2004, 19 maggio 2004 e 1 dicembre 2017;

#### CONSIDERATO

- che, ai sensi della delibera 7 aprile 1983, modificata con delibera 1 aprile 2004, la valutazione favorevole per le nomine a Consigliere di Stato ex art. 19, comma 1, n. 2 della legge n. 186 del 1982 è subordinata al fatto che al momento della proposta il nominando non abbia "*già superato il sessantacinquesimo anno di età, derogabile, in casi eccezionali, relativamente a candidati in possesso di eminenti requisiti, fino a 67 anni, inderogabili*";

- che, ai sensi della citata delibera 7 aprile 1983, modificata con delibera 1 aprile 2004, per le nomine a Consigliere di Stato ex art. 19, comma 1, n. 2, della legge n. 186 del 1982 è "*fissato, come criterio per l'espressione di parere favorevole, l'età minima dei nominandi a 55 anni*";

- che nella seduta del 15 gennaio 2021 il Plenum del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha osservato che la regola appena citata e il requisito da essa valorizzato soddisfano la esigenza di garantire alla magistratura amministrativa un controllo su propri prospettivi componenti le cui qualità non hanno avuto alcun precedente vaglio concorsuale e, considerato come rispetto a tale *ratio* il fatto che la nomina sia governativa o della Provincia autonoma sia irrilevante, ha deliberato di estendere ai Consiglieri designati dalla Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 93 DPR 670/1972 ("*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige*") e delle relative norme di attuazione di cui all'art. 14, DPR 6 aprile 1984, n. 426 ("*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige concernenti istituzione del Tribunale Amministrativo di Trento e della sezione autonoma di Bolzano*") i contenuti della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 7 aprile 1983, modificata con delibera del 1 aprile 2004, in punto di età minima dei nominandi;

- che ai sensi dell'artt. 3, comma 1, lett. d); 4, comma 1, lett d); 6, comma 2, del decreto legislativo n. 373 del 2003 (*"norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana concernenti l'esercizio nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato"*) le sezioni rispettivamente consultiva e giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sono composte (anche) da membri designati dal Presidente della Regione Siciliana in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, n. 2, legge n. 186 del 1982;

- che in data 4 novembre 2005, su richiesta della Regione Siciliana il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa deliberava, per i Consiglieri laici del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana di designazione della Regione Siciliana, di *"disancorare completamente il limite di età rispetto al sessennio e di ritenere possibile la nomina a componente laico del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana anche di chi abbia superato i limiti di età analogamente a quanto accade per la Corte di Cassazione"*;

#### CONSTATATO

- che la medesima *ratio* individuata per la estensione ai Consiglieri di Stato di nomina della Provincia Autonoma di Bolzano è altresì riferibile ai Consiglieri laici del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana designati dalla Regione Siciliana;

- che non sussistono elementi ostativi nella pertinente disciplina speciale,

- che la disciplina dei Consiglieri laici del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana rinvia alle regole dell'art. 19, comma 1, n. 2 della legge n. 186 del 1982, e che ad essi dovrebbe coerentemente ritenersi esteso il contenuto della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 7 aprile 1982, modificata con delibera del 1 aprile 2004, in base alla quale la valutazione favorevole per le nomine a Consigliere di Stato ex art. 19, comma 1, n. 2 della legge n. 186 del 1982 è subordinata al fatto che al momento della proposta il nominando abbia *"già superato il sessantacinquesimo anno di età, derogabile, in casi eccezionali, relativamente a candidati in possesso di eminenti requisiti, fino a 67 anni, inderogabili"*;

- che pare quindi contraddittorio aver deciso di *"disancorare completamente il limite di età rispetto al sessennio e di ritenere possibile la nomina a componente laico del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana anche di chi abbia superato i limiti di età analogamente a quanto accade per la Corte di Cassazione"* (delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 4 novembre 2005);

- che eliminando i contenuti citati della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 4 novembre 2005, mediante una sua abrogazione *in parte qua*, nulla osta ad estendere ai Consiglieri laici del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana di nomina della Regione Siciliana i requisiti massimi di età per l'accesso all'organo, ferma naturalmente la permanenza in esso per l'intero sessennio anche eccedente quel limite;

- che per i componenti del Consiglio di Stato nominati dalla Provincia Autonoma di Bolzano l'art. 14, comma 1, del DPR n. 426 del 1984 rinvia ai requisiti

soggettivi previsti dall'art. 19, comma 1, n. 2 della legge n. 186 del 1982, per cui anche per essi dovrebbe risultare appropriato estendere il contenuto della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 7 aprile 1982, modificata con delibera del 1 aprile 2004, in base alla quale la valutazione favorevole per le nomine a Consigliere di Stato ex art. 19, comma 1, n. 2, della legge n. 186 del 1982 è subordinata al fatto che al momento della proposta il nominando abbia *“già superato il sessantacinquesimo anno di età, derogabile, in casi eccezionali, relativamente a candidati in possesso di eminenti requisiti, fino a 67 anni, inderogabili”*

## DELIBERA

1. di estendere ai Consiglieri laici del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana designati dalla Regione Siciliana la delibera interpretativa adottata il 15 gennaio 2021 per i Consiglieri di Stato nominati dalla Provincia Autonoma di Bolzano, in modo da assicurare un regime omogeneo con riferimento all'età minima di 55 anni all'accesso ai ruoli di Consiglio di Stato e Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

2. di abrogare la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 4 novembre 2005 nella parte in cui decide di *“disancorare completamente il limite di età rispetto al sessennio e di ritenere possibile la nomina a componente laico del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana anche di chi abbia superato i limiti di età analogamente a quanto accade per la Corte di Cassazione”*, in modo da ottenere la riferibilità ai Consiglieri di nomina della Provincia Autonoma di Bolzano ed ai Consiglieri designati dalla Regione Siciliana della regola sulla età massima di 65 anni elevabili a 67 anni richiesta per il parere favorevole del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in ordine all'accesso dei Consiglieri di Stato di nomina governativa ai ruoli della magistratura amministrativa.